

Ascensori: nuovi standard di sicurezza

Il 30 marzo u.s. è entrato in vigore il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE. Rinviato selettivamente l'adeguamento degli impianti precedenti il DPR162/1999

di Mauro Mascarucci*

Con D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23 pubblicato in G.U. lo scorso 15 marzo, è stato emanato il regolamento sugli ascensori e i componenti di sicurezza dei medesimi, di modifica al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, di attuazione della precedente Direttiva 95/16/CE (abrogata).

In Italia esistono circa 750 mila ascensori che compiono circa 100 milioni di corse al giorno. Pur essendo sentita l'esigenza di maggior tutela e sicurezza, un nuovo intervento in termini di adeguamenti vari avrebbe ulteriormente aggravato le già esauste finanze dei proprietari di immobili. Fortunatamente ciò non è avvenuto.

In estrema sintesi il provvedimento riguarda gli ascensori quali "prodotti finiti", cioè solo dopo essere stati installati in modo permanente in edifici o costruzioni, e i componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione oppure i componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo.

A tal fine il provvedimento introduce:

- misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui l'enunciazione di dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi costruttiva anche nella fase della progettazione, non solo per i fabbricanti ma anche per gli importatori e i distributori;
- il principio per cui gli operato-

ri economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, e qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un ascensore o componente con il proprio nome o marchio commerciale oppure lo modifichi, così da incidere sulla conformità, è considerato "fabbricante" e si deve assumere i relativi obblighi;

- norme concernenti la tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione, in modo che ogni operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito;
- misure volte a garantire la qualità dell'operato degli "Organismi di valutazione della conformità" (OVC), con l'indicazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza e alla competenza nello svolgimento della loro attività.

Partendo dal presupposto che sul territorio nazionale esiste una forte disomogeneità con riferimento ai requisiti di sicurezza tra gli impianti installati in periodo successivo all'entrata in vigore del D.P.R. 162/1999 e quelli installati invece in periodo antecedente (privi quindi della marcatura europea), il D.P.R. 23/2017 punta anche ad attuare quanto previsto dalla Raccomandazione 95/216/

CE, che si pone l'obiettivo di garantire tendenzialmente il medesimo livello di sicurezza a tutti gli utenti di ascensori in esercizio, sia vecchi sia nuovi.

Con riferimento a tale specifico aspetto degli ascensori più vecchi, la problematica concernente i costi degli interventi per l'adeguamento, unitamente a perplessità successivamente emerse circa la possibilità giuridica e l'opportunità di un'attuazione della citata Raccomandazione contestualmente al recepimento della Direttiva in sede regolamentare, hanno fatto propendere per un giusto rinvio della relativa decisione, subordinandola a un ulteriore approfondimento.

A sua volta, la Commissione attività produttive invitava, nel proprio parere, il Governo a provvedere, con idonea normativa, a individuare modalità di verifica per l'aggiornamento dei requisiti di sicurezza degli ascensori installati in data precedente a quella di entrata in vigore del D.P.R. 162/1999, anche attraverso l'individuazione di selettivi e limitati interventi, necessari e urgenti.

Il decreto aggiorna le norme sulla messa a disposizione sul mercato e messa in servizio degli ascensori e i requisiti essenziali di salute e sicurezza; aggiunge nuovi articoli con gli obblighi di installatori, fabbricanti, rappresentanti, importatori, distributori, operatori economici; aggiorna le disposizioni in materia di

presunzione di conformità per gli ascensori e i loro componenti di sicurezza; modifica le procedure che gli operatori privati devono seguire in materia di valutazione della conformità di ascensori e componenti; individua nel Ministero dello sviluppo economico unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorità competente per le funzioni di vigilanza sul mercato; reca nuove disposizioni sulle procedure a livello nazionale per gli ascensori e i loro componenti di sicurezza che presentano rischi, sulla procedura di salvaguardia dell'Unione, sulle procedure da adottare per gli ascensori e componenti conformi che presentano rischi, sulle procedure nei casi di non conformità formale.

Il Decreto non prevede l'obbligo di adeguamento per ascensori installati prima dell'entrata in vigore del DPCM 162/1999, e non conferma la norma sulla commissione d'esami per l'abilitazione dei manutentori; tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile; sono previsti nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori.

Il Governo, pur non avendo inserito l'obbligo di adeguamento per ascensori installati prima dell'entrata in vigore del DPCM 162/1999, ha accolto le osservazioni di Consiglio di Stato, Camera e Senato in merito all'urgenza della questione come raccomandazione per il futuro, in modo tale da fare nuovi approfondimenti sulla valutazione dell'impatto di tale intervento.

Rispetto all'ultimo schema di regolamento approvato, la disposizione che avrebbe accelerato il ripristino delle istituzioni competenti in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi è stata completamente espunta dal testo, con riserva di riproporla in seguito in altra sede, come norma primaria.

Sono esclusi dal regolamento gli ascensori inseriti in contesti particolari come quelli da cantiere, quelli progettati a fini militari, quelli usati nelle miniere, gli impianti a fune ecc.

** Avvocato, consulente*

L'ARPE-FEDERPROPRIETÀ organizza corsi di formazione teorici-pratici per le manovre di emergenza sugli ascensori, così come previsto dal DPR 162/99. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni: via San Nicola da Tolentino 21, Roma tel. 06/485611 fax 06/4746062.